

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di progettista e direttore operativo dei restauri di beni culturali in supporto alla direzione lavori e al RUP nell'ambito del PNRR M.4 C.1 I.3.3 – Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU.

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dalla Dott.ssa Federica Marchese (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di soggetto stipulante sul MEPA;

E

La restauratrice Francesca Ventre (P.IVA 03650970100) avente sede in Genova, Via Rosa Virginia Pelletier 4, di seguito denominata anche "Affidatario";

PREMESSO CHE

- che con Determinazione dirigenziale n. 1885 del 31.08.2023 il Dirigente della Direzione Scuole e Governance della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo;
- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali la dott.ssa Francesca Ventre ha presentato garanzia fideiussoria n.2392336 rilasciata il 13.09.2023 da Coface per una somma garantita pari a € 3.360,00#, giuste le riduzioni di legge;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di progettista e direttore operativo dei restauri di beni culturali in supporto alla direzione lavori e al RUP nell'ambito del PNRR M.4 C.1 I.3.3 – Finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU.

L'affidatario si impegna ad assumere, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti dall'Accordo Quadro, tutte le prestazioni che saranno successivamente richieste in base al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'affidatario ha l'obbligo di garantire che ogni servizio richiesto in relazione ai Contratti Derivati venga effettuato a regola d'arte ed entro il periodo stabilito.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L'Accordo Quadro viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della Determinazione Dirigenziale citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente documento, ancorché non materialmente allegati, in particolare:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Relazione progettuale;

Articolo 3 Valore dell'Accordo Quadro

Il valore dell'Accordo Quadro, al netto degli oneri fiscali, è pari a Euro 70.000,00 (diconsi settantamila/00) e corrisponde all'importo massimo attivabile complessivamente con i Contratti Derivati.

L'importo degli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenze, trattandosi di servizi di natura intellettuale, è pari a € 0,00.

L'importo contrattuale è finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

Il valore dell'Accordo Quadro è puramente stimato, e tale stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per la Stazione Appaltante, per cui l'Affidatario nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei Contratti Derivati previsti dall'Accordo Quadro.

Il corrispettivo dei singoli Contratti Derivati è determinato con le modalità di cui all'art. 5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, e verrà applicato il ribasso offerto in sede di presentazione del preventivo, pari al 22,12%. Tale ribasso percentuale, infatti, non è applicato all'importo dell'Accordo Quadro ma viene utilizzato per ribassare la parcella di ogni singolo contratto derivato, calcolata mediante applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e ss.ii ai fini della definizione del corrispettivo.

Nei provvedimenti di attivazione dei Contratti Derivati dovranno essere considerati gli oneri previdenziali e fiscali da calcolarsi sui singoli importi contrattuali.

Articolo 4 Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro, salvo l'anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, ha validità 48 mesi. Il termine è ridotto al 30 giugno 2026 solo per gli interventi finanziati con risorse PNRR, in considerazione delle tempistiche fissate per l'ultimazione degli interventi previsti dai Piani Nazionali, fatta salva ogni eventuale e successiva proroga di tale termine stabilita dall'Unione Europa.

In ogni caso, in ottemperanza all'art. 54 del D.lgs. 50/2016, la durata non potrà superare i 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

Oltre la scadenza del termine di validità dell'Accordo Quadro non potranno più essere attivati Contratti Derivati.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto l'Affidatario è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dalla Città Metropolitana di Genova, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Articolo 5 Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione del servizio è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 5.01 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile, n. 50, corrisponde all'Affidatario l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale del singolo Contratto Derivato entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni fattura è operata una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro 12 mesi dalla corresponsione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Il corrispettivo verrà liquidato, previa emissione della fattura elettronica, secondo le seguenti modalità:

Compenso, sul quale verrà operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima, per la progettazione restauro:

- 90% alla consegna del progetto di restauro del singolo intervento;
- il restante 10% a saldo, previa approvazione del progetto ovvero dell'ottenimento dei necessari pareri/autorizzazioni.

Compenso, sul quale verrà operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima, per il servizio di Direttore Operativo Restauratore:

- sino al 90% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori del singolo intervento;
- 10% a saldo a seguito di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG derivato, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà essere la seguente:

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M.4 C.1 I.3.3 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Titolo del Progetto;
- CUP e CIG derivato.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso in cui l'Affidatario sia un Raggruppamento Temporaneo (R.T.) la fatturazione "pro quota" da parte degli operatori economici partecipanti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, avviene solo per le attività effettivamente svolte, corrispondenti a quelle risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo.

Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidatario inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub-fornitori e i sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

L'Affidatario s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Affidatario è tenuto a risolvere eventuali contratti di subappalto e subfornitura in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso."

Articolo 7 Revisione prezzi e modifiche al contratto

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici sintetici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in

relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, i prezzi contrattuali di cui all'allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, possono essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Affidatario ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Affidatario deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Affidatario il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Affidatario il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, i nuovi prezzi si applicano a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Affidatario, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 8 Penali

L'Affidatario, in base al cronoprogramma dello specifico intervento del Contratto Derivato ed alle disposizioni del RUP a riguardo della calendarizzazione delle attività, è soggetto al pagamento delle penali pari allo 1 per mille nei seguenti casi:

Per ogni giorno di ritardo relativamente alla consegna degli elaborati progettuali;

Per ogni giorno di ritardo relativamente alla mancata effettuazione e rendicontazione di controlli/sopralluoghi;

Per ogni giorno di ritardo relativamente alla mancata segnalazione di eventuali criticità o inadempienze da parte della ditta esecutrice il restauro;

Per ogni giorno di ritardo relativamente alla consegna del Consuntivo scientifico finale.

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto di accordo quadro, si procederà all'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempienza, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a termini di legge.

Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021 le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 9 Oneri a carico dell'affidatario

L'Affidatario è responsabile verso l'Amministrazione dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

L'Affidatario si impegna, con riferimento ad interventi finanziati con fondi PNRR, a:

- provvedere alla trasmissione alla Città Metropolitana di Genova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e qualificazione dell'edilizia scolastica";
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle milestones associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Città Metropolitana di Genova.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Affidatario sarà altresì chiamato a risarcire la Città Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Affidatario medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Città Metropolitana di Genova ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;
- b) fatti imputabili all'Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Affidatario.

Articolo 10 Garanzia definitiva sull'Accordo Quadro

L'Affidatario s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva di cui in premessa, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, nella misura del 20% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo le modalità indicate dall'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

Articolo 11 Garanzia definitiva sui Contratti Derivati

L'Affidatario s'impegna a costituire a favore dell'Amministrazione per ogni Contratto Derivato stipulato una garanzia definitiva in misura pari all'80% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Affidatario all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni.

Articolo 12 Polizze assicurative

Sono ad esclusivo carico dell'Affidatario i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale.

Di conseguenza, l'Affidatario dovrà contrarre, qualora non ne sia già in possesso, apposita polizza assicurativa:

1. R.C.T. – avente validità per tutta la durata del contratto – con massimale non inferiore ad € 1.500.000;
2. R.C. professionale – avente validità per tutta la durata del contratto – con massimale non inferiore a € 500.000;

L'Affidatario è altresì responsabile, nei confronti di propri soci o collaboratori, in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei controlli sulle attrezzature e mezzi di prevenzione.

Copia della suddetta Polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione del Contratto Derivato.

Articolo 13 Risoluzione

Costituiscono motivo di risoluzione contrattuale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Affidatario o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

L'Amministrazione risolve il contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Affidatario si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea;
- 3) sia accertata a carico dell'Affidatario l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 4) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula, intervengano:

- 1) altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- 2) motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente;
- 3) ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'Affidatario, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali;

Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Affidatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei casi sopra indicati l'Amministrazione comunica all'Affidatario la volontà di risolvere il contratto, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Affidatario non siano ritenuti accoglibili e adeguati, l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Affidatario.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14 Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Affidatario;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Affidatario;
- l'Affidatario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti;
- sia accertata a carico dell'Affidatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 109 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguiti.

Articolo 15 Clausola "DNSH"

L'Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

L'Affidatario assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 16 Misure anticorruzione

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto

che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 17 Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9)

Articolo 18 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente capitolato speciale e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali in esso contenute sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 19 Spese contrattuali

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia analogica del contratto stesso, conservata agli atti.

Contrassegni telematici nr. 1211562947597, 1211562947609, 1211562947610, 1211562947621 del 04.09.2023

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nella documentazione contrattuale.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città Metropolitana di Genova

Dott.ssa Federica Marchese

Per l'Affidatario

Dott.ssa Francesca Ventre